



Settore doganale

- Unione Europea XIII pacchetto sanzioni Russia 23 febbraio 2024
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/768 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
- Comunicazione C/2024/1637 della Commissione del 20 febbraio 2024 relativa all'applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti applicatrici nella zona paneuromediterranea (PEM)
- Decisione N. 1/2023 del Sottocomitato Doganale UE-Ucraina, del 16 novembre 2023, che modifica l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, sostituendo il suo protocollo I relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa
- Commissione europea Avviso C/2024/1460 del 9.2.2024 Avviso di apertura relativo all'eventuale proroga e riesame delle misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di determinati prodotti di acciaio
- Regolamento delegato (UE) 2024/249 della Commissione, del 30 novembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE)2015/2446 e Regolamento di esecuzione (UE) 2024/250 della Commissione, del 10 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
- Decisione N. 1/2023 del Comitato Misto della Convenzione Regionale Sulle Norme di Origine Preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
- Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 - PE/61/2023/REV/1
- Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 - PE/60/2023/INIT
- Agenzia Dogane e Monopoli Contributi stazioni sperimentali: aliquote per l'anno 2024
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Avviso del 20.02.2024 "Prove di origine preferenziale flessibilità": sospensione applicazione disposizioni covid 19

vai ai settori diinteresse







Unione Europea - XIII pacchetto sanzioni Russia - 23 febbraio 2024

- Regolamento (UE) 2024/745 del Consiglio- modifica regolamento (UE) n. 833/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/753 del Consiglio Attuazione Regolamento (UE) n. 269/2014

Il 23 febbraio il Consiglio dell'Unione europea ha adottato i due regolamenti in oggetto (cd. "tredicesimo pacchetto") con cui ha rafforzato le sanzioni in Vigore nei confronti della Russia per le sue azioni in Ucraina.

Tra le novità principali, si segnalano:

- · l'ampliamento dell'elenco dei beni e delle tecnologie che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, di cui all'Allegato VII del regolamento 833/2014, in particolare attraverso l'inserimento di componenti impiegati nello sviluppo e nella produzione di droni, quali trasformatori elettrici, convertitori statici e induttori, così come i condensatori di alluminio, che possono avere applicazioni militari (ad esempio nei missili e nei droni e nei sistemi di comunicazione di aeromobili e navi);
- l'aggiunta di 27 entità russe e di paesi terzi all'elenco delle entità associate al complesso militare e industriale russo (allegato IV del regolamento 833/2014) tra cui entità registrate in Cina, Kazakistan, India, Serbia, Thailandia, Sri Lanka e Turchia;
- l'aggiunta del Regno Unito all'elenco dei paesi partner per l'importazione di prodotti siderurgici (allegato XXXVI del Regolamento 833/2014, ad oggi Svizzera, Norvegia e, appunto, Regno Unito).

Il Regolamento (UE) 2024/753 ha poi aggiunto 106 persone e 88 entità all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

Clausola "NO RE-EXPORT TO RUSSIA" (ART. 12 octies del Regolamento 833/2014)

Con l'occasione, si ricorda che a decorrere dal 20 marzo 2024, sarà obbligatorio, in applicazione dell'articolo 12 octies del Regolamento 833/2014, vietare contrattualmente la riesportazione in Russia delle merci/tecnologie vendute, fornite, trasferite o esportate verso Paesi terzi, ad eccezione dei Paesi partner elencati all'allegato VIII del regolamento (ad oggi: USA, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera).

Tale obbligo si applica a specifiche tipologie di merci sensibili, tra cui le merci legate all'aviazione, il carburante per aerei (allegati XI e XX del regolamento), le armi da fuoco (allegato XXXV del regolamento e allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012) e i prodotti comuni ad alta priorità (allegato XL del regolamento).

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/768 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

Con il regolamento in oggetto, pubblicato il 26 febbraio, il Consiglio dell'Unione europea ha modificato l'allegato I al regolamento (CE) 765/2006, contenente l'elenco delle persone, entità e organismi sottoposti a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento di tale Paese nell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Le modifiche hanno riguardato le voci relative a 21 persone fisiche e due persone giuridiche.

Il Consiglio ha altresì deciso di prorogare le misure restrittive fino al 28 febbraio 2025.



Comunicazione C/2024/1637 della Commissione del 20 febbraio 2024 relativa all'applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti applicatrici nella zona paneuromediterranea (PEM)

La Convenzione Regionale PanEuroMediterranea (PEM) sulle norme di origine preferenziale mira a stabilire norme comuni di origine e di cumulo tra i paesi partner e l'UE, al fine di agevolare gli scambi e integrare le catene di approvvigionamento all'interno dell'area che comprende i paesi aderenti.

Il cumulo diagonale, utilizzato nell'ambito di accordi tra più di due Paesi, è un meccanismo che consente ai prodotti originari di un determinato Paese di essere ulteriormente trasformati o incorporati ai prodotti di un altro Paese, considerandoli originari di quest'ultimo. Occorre ricordare che tale meccanismo può essere applicato solo qualora le parti coinvolte abbiano concluso tra loro accordi di libero scambio contenenti identiche norme di origine e disposizioni tra loro comuni.

Con la comunicazione in esame, la Commissione ha aggiornato le tabelle relative:

- al quadro semplificato delle possibilità di cumulo, nel quadro delle regole transitorie PEM, alla data del 11 dicembre 2023 (Tabella 1)
- alle date a partire dalle quali il cumulo diagonale diventa applicabile nella zona paneuromediterranea.

Decisione N. 1/2023 del Sottocomitato Doganale UE-Ucraina, del 16 novembre 2023, che modifica l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, sostituendo il suo protocollo I relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

Con la decisione in trattazione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale UE l'11 dicembre 2023, l'Unione europea e la l'Ucraina hanno convenuto di applicare all'accordo di Associazione in vigore le norme di origine basate su quelle previste dalla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee modificata, utilizzabili bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite nella Convenzione.

Quanto precede, in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione.

Il protocollo n. 1, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è quindi sostituito dalle nuove disposizioni contenute nell'allegato alla Decisione in trattazione, cui si rimanda per approfondimenti applicativi.

Le norme di origine cd. «transitorie» sono applicabili, negli scambi con l'Ucraina, a decorrere dal 1 dicembre 2023.



Commissione europea - Avviso C/2024/1460 del 9.2.2024 - Avviso di apertura relativo all'eventuale proroga e riesame delle misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di determinati prodotti di acciaio

La Commissione europea, attraverso l'avviso in esame, informa gli operatori di aver ricevuto da 14 Stati membri una richiesta di esaminare l'opportunità di prorogare le misure di salvaguardia introdotte con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/159 (per un periodo di tre anni, poi prorogato per altri tre anni, fino al 30 giugno 2024), attualmente vigenti sull'importazione di 26 categorie di prodotti di acciaio.

Al fine di determinare se tale proroga sia necessaria e per quale durata, nonché se siano necessari adeguamenti tecnici del funzionamento della misura, la Commissione ha avviato un'inchiesta, che ha previsto la possibilità per i produttori dell'Unione di rispondere a un apposito questionario e, per le altre parti interessate, di presentare osservazioni scritte.

Considerato che, in assenza di proroga, le attuali misure scadranno il 30 giugno 2024, prima di tale data l'inchiesta dovrà necessariamente essere conclusa e le eventuali decisioni derivanti dai risultati emersi dovranno essere prese prima di tale data.

Regolamento delegato (UE) 2024/249 della Commissione, del 30 novembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE)2015/2446 e Regolamento di esecuzione (UE) 2024/250 della Commissione, del 10 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Aggiornamento dei requisiti comuni in materia di dati e dei loro formati e codici ai fini dello scambio e archiviazione delle informazioni ai sensi della normativa doganale

Con i regolamenti in rassegna, pubblicati in data 12 febbraio 2024 sulla Gazzetta Ufficiale europea, la Commissione ha proceduto ad aggiornare il regolamento delegato 2015/2446 e il regolamento di esecuzione 2015/2447 in relazione ai requisiti comuni in materia di dati e ai relativi codici e formati, al fine di migliorare il dialogo e l'interoperabilità tra i diversi sistemi elettronici doganali e prepararli a futuri aggiornamenti.

Tra le principali modifiche intervenute, si segnalano:

- l'integrazione di alcune informazioni necessarie per la registrazione degli operatori economici stabiliti in Paesi terzi e muniti di stabili organizzazioni nell'Unione, con modifica dell'allegato 12-01 del regolamento di esecuzione 2015/2447;
- la modifica dell'allegato B del regolamento di esecuzione 2015/2447 per armonizzare i sistemi elettronici per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali;
- la modifica dell'allegato A del regolamento di esecuzione 2015/2447, sostituito integralmente per la portata delle modifiche apportate al fine di mantenere l'armonizzazione tra i diversi sistemi elettronici per le domande e le decisioni doganali, nella prospettiva di un aggiornamento di ampio respiro dei sistemi elettronici relativi al sistema di decisioni doganali (CDS) e al sistema di gestione delle garanzie (GUM).

Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla consultazione dei regolamenti.



Decisione N. 1/2023 del Comitato Misto della Convenzione Regionale Sulle Norme di Origine Preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Con la decisione in disamina, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 19 febbraio scorso, il Comitato Misto della Convenzione regionale sulle norme di origine Preferenziali paneuromediterranee, formato dalle Parti Contraenti, ha stabilito la modifica della Convenzione al fine di disporre di una serie di norme di origine moderne e più flessibili, finalizzate ad aumentare l'interscambio commerciale tra i paesi aderenti alla Convenzione.

In attesa dell'entrata in vigore dell'adozione della Convenzione modificata, le nuove norme di origine sono già applicate, bilateralmente e in via alternativa a quelle della Convenzione (regole transitorie PEM), nell'ambito degli scambi tra alcune delle parti contraenti.

Tra le innovazioni principali della Convenzione modificata, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025, si segnalano:

- la variazione delle soglie di tolleranza per i materiali non originari utilizzati nella produzione;
- la semplificazione delle regole di origine, eliminando, per esempio, quelle regole che prevedevano che più criteri fossero soddisfatti contemporaneamente (es: cambio voce doganale e percentuale minima di prodotti originari nel bene trasformato);
- eliminazione della regola del «no-drawback» in relazione a un numero più ampio di prodotti;
- superamento del certificato EUR-MED.

Al fine di favorire l'interscambio commerciale tra i paesi partner e semplificare lo svolgimento degli adempimenti doganali, il Comitato misto ha altresì autorizzato l'implementazione di sistemi per la gestione elettronica delle prove di origine.

Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 - PE/61/2023/REV/1

Il 20 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale UE il Regolamento (UE) 2024/590 in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono. Tale regolamento, che aggiorna, sostituendolo, il previgente regolamento (CE) 1005/2009, stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Tra gli elementi di novità, si hanno:

- l'introduzione di nuovi divieti relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché ai prodotti/apparecchiature che li contengono;
- l'introduzione dell'obbligo di recupero, ove possibile, delle sostanze che riducono lo strato di ozono contenute nei pannelli di schiuma utilizzati nell'edilizia;
- l'obbligo di monitoraggio e verifica periodica delle perdite;
- la modernizzazione del sistema di licenze per l'import/export, finalizzato anche all'interconnessione con lo sportello unico doganale dell'Unione europea.

Per approfondimenti, si rimanda al testo del regolamento.



Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 - PE/60/2023/INIT

Il 20 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE un nuovo Regolamento sui gas fluorurati a effetto serra, che sostituisce il Regolamento (UE) n. 517/2014.

Il regolamento, che si applica ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati, da soli o come miscele contenenti tali sostanze e ai prodotti / apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra, o dipendono da tali gas per il proprio funzionamento:

- a) stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate:
- b) impone condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- c) impone condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
- d) stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- e) stabilisce norme in materia di comunicazione.
- Si invita a consultare il regolamento per approfondimenti.



Agenzia Dogane e Monopoli - Contributi stazioni sperimentali: aliquote per l'anno 2024

N. 3 Avvisi del 22 febbraio 2024: Vetro; Pelli; Conserve alimentari

N.1 Avviso del 24 febbraio 2024: INNOVHUB Stazioni Sperimentali per l'Industria s.r.l. (Carta Cartoni e Pasta per Carta, Combustibili, Oli e Grassi, Seta)

Attraverso gli avvisi in rassegna, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha reso noto che, con Decreti del Direttore della Direzione Generale per la Politica Industriale, la Riconversione e la Crisi Industriale, l'Innovazione, le Piccole e Medie Imprese e il Made in Italy, sono state fissate le aliquote dei contributi per le stazioni sperimentali per l'annualità 2024, da riscuotere tramite gli Uffici doganali sul valore delle importazioni dei rispettivi materiali interessati.

Si rimanda alla consultazione degli avvisi per avere contezza di tali aliquote.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 20.02.2024 - "Prove di origine preferenziale - flessibilità": sospensione applicazione disposizioni covid 19

Con l'avviso in trattazione, ADM rende noto che, a decorrere dal prossimo 1° maggio, cesserà l'applicazione di quanto previsto dalla Nota Informativa n. 1 del 31.03.2020 del Direttorato Generale della Tassazione e dell'Unione doganale della Commissione europea, che, a fronte delle difficoltà legate al rilascio dei certificati di origine preferenziale nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid 19, prevedeva la possibilità per le autorità doganali dell'UE e dei paesi partner commerciali, di accettare, a determinate condizioni, certificati rilasciati a fini preferenziali in forma di copia, su supporto cartaceo o elettronico. Per quanto sopra, sulla base di quanto indicato dai competenti Servizi della Commissione europea, da tale data non potranno più essere accettati all'importazione certificati di origine preferenziale emessi in applicazione del principio di flessibilità stabilito dalla suddetta nota informativa.

ADM conclude segnalando che, all'importazione, i certificati di origine preferenziale rilasciati elettronicamente da parte delle Parti contraenti della Convenzione PEM potranno essere accettati ove siano rispettate le indicazioni fornite dalla Commissione con Raccomandazione 1/2023 del 7 dicembre 2023.

In relazione a tale casistica, l'Agenzia fornirà, non appena disponibile, l'elenco dei Paesi per i quali tale tipologia di certificati potrà essere accettata all'importazione.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano Tel. 02 58 20 10 BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

BDO Tax S.r.l. Stp customs@bdo.it

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 08 marzo 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

 $\ \ \,$ 2024 BDO (Italia) - Tax News Dogane & Accise Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it

in X ▶



